

## Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)

3 marzo 2022

*Fra i più recenti interventi riguardanti le Istituzioni AFAM vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito [tema](#). In tale contesto, peraltro, sono state assunte anche alcune previsioni a valenza generale, fra le quali quella relativa alla possibilità di sperimentazione di propri modelli organizzativi.*

*Inoltre, nella legislatura in corso, le principali novità relative al settore hanno riguardato il reclutamento, gli organici, la previsione di attivazione di corsi di dottorato di ricerca, l'incremento delle risorse per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche e di quelle destinate al processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali, lo stanziamento di risorse appositamente finalizzate.*

### Le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

La [L. 508/1999](#) (art. 2) ha disposto che le **Accademie di belle arti**, l'**Accademia nazionale di arte drammatica** e gli **Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)**, nonché, con la trasformazione in **Istituti superiori di studi musicali e coreutici**, i **Conservatori di musica**, l'**Accademia nazionale di danza** e gli **Istituti musicali pareggiati**, costituiscono il **sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)**.

Inoltre, ha previsto (art. 2) l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni.

Sono, pertanto, intervenuti il [DPR 132/2003](#), recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM, il [DPR 212/2005](#), recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle medesime Istituzioni, e il [DPR 143/2019](#), recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico.

Fra i regolamenti non ancora intervenuti vi è quello relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore.

Al riguardo, il [DPR 212/2005](#) (art. 11) ha disposto che, fino all'entrata in vigore di tale regolamento, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a **istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge**.

Con [nota 8093 del 20 giugno 2016](#), l'allora MIUR - considerato che l'[art. 11 del DPR 212/2005](#) fa riferimento a soggetti preesistenti la [L. n. 508/1999](#) "e che quindi avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore del [D.P.R. n. 212/2005](#)" -; ha ritenuto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e tenuto conto di alcune pronunce giurisdizionali, che anche soggetti non preesistenti la [L. 508/1999](#), ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nel settore, possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'[art. 11 del DPR 212/2005](#).

Tale principio è stato confermato dalla [nota 1071 del 1 febbraio 2021](#), che ha sostituito la nota 8039/2016 al fine di consentire un più attento esame dei requisiti previsti dall'art. 11 del DPR 212/2005 e al contempo assicurare la conclusione del procedimento di esame delle istanze pervenute in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico.

Pertanto, accanto alle istituzioni statali esistono istituzioni private autorizzate.

Come ricapitolato nel [FOCUS](#) pubblicato dal Ministero dell'università e della ricerca a novembre 2020,

nell'a.a. 2018/2019 vi erano **157** istituzioni AFAM, di cui **86 statali e 71 non statali**, così suddivise:

- 20 Accademie di belle arti statali (ABA)
- 19 Accademie legalmente riconosciute (ALR)
- 59 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate)
- 18 Istituti superiori di studi musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati)
- 5 Istituti superiori per le industrie artistiche statali (ISIA)
- 1 Accademia nazionale di danza statale (AND)
- 1 Accademia nazionale di arte drammatica statale (ANAD)
- 34 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale

Il medesimo FOCUS fa presente che il 54,5% delle istituzioni apparteneva all'area musicale e coreutica, mentre il restante 46,5% all'area artistica e teatrale.

[Qui](#) l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.

In particolare, da ultimo, la L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#): art. 1, co. 262) ha previsto l'istituzione dell'**Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara**, mediante trasformazione della sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo statuto è stato approvato con [Decreto Direttoriale n. 3498 del 21 dicembre 2016](#).

[Qui](#) il sito dedicato.

## Organizzazione delle Istituzioni AFAM

Il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 33, co. 2-*bis*) ha previsto che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, di cui al [DPR 132/2003](#), sperimentando **propri modelli funzionali e organizzativi**, ivi comprese **modalità di costituzione e composizione degli organi di governo**, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'**attività di ricerca**. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e per la verifica dei risultati devono essere stabiliti con decreto interministeriale.

Successivamente, il [D.L. 77/2021](#) (L. 108/2021: art. 64-*bis*, co. 7) ha disposto che gli **organi** delle istituzioni AFAM possono essere **rimossi, previa diffida**, nei seguenti casi:

- gravi e persistenti violazioni di legge;
- quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione;
- in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili, ovvero quando l'istituzione non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi.

Alla rimozione degli organi – nonché alla nomina di un **commissario** – si provvede con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca.

La L. di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#), art. 1, comma 304) è inoltre intervenuta sulla disciplina vigente in materia di **nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM**, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un **compenso** per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale.

## I corsi di studio e i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni AFAM

In base alla [L. 508/1999](#) (art. 2, co. 5), le Istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di **diploma accademico di primo livello, diploma accademico di secondo livello, diploma accademico di specializzazione**, nonché, a seguito delle modifiche apportate dal [D.L. 80/2021](#) (L. 106/2021: art. 3, co. 10), **corsi di dottorato di ricerca** (invece che di formazione alla ricerca), con rilascio degli omonimi titoli. Inoltre, possono attivare **corsi di perfezionamento** (definiti anche *master*: art. 3, co. 7, [DPR 212/2005](#)).

In argomento, il [D.L. 77/2021](#) (L. 108/2021):

- sostituendo l'art. 1, co. 102, della [L. 228/2012](#), ha disposto che i diplomi accademici rilasciati dagli **ISIA** sono **equipollenti** ai titoli di laurea appartenenti alla **classe L-4-Disegno industriale**. Resta confermata (come già previsto dalla L. 228/2012) per gli **altri diplomi accademici di primo livello** l'**equipollenza** ai titoli di laurea appartenenti alla **classe L-3**. Le medesime equipollenze sono sancite (oltre che al fine dell'ammissione ai concorsi pubblici) anche al fine dell'accesso ai corsi di laurea magistrale (art. 64-*bis*, co. 2, lett. a));
- modificando l'art. 1, co. 104, della stessa [L. 228/2012](#), ha previsto che i **diplomi accademici di secondo livello** costituiscono **titolo di accesso** (oltre che ai concorsi di ammissione ai corsi o alle scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale) anche a **borse di studio** (*post lauream*), **assegni di ricerca** e ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento negli stessi ambiti ((art. 64-*bis*, co. 2, lett. b));
- novellando l'art. 1, co. 107-*bis*, della stessa [L. 228/2012](#), ha differito (dal 31 dicembre 2021: art. 4, co. 5-*ter*, del D.L. 244/2016 - L. 19/2017) al **31 dicembre 2022** il **termine** entro cui è possibile **conseguire i diplomi accademici rilasciati all'esito dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla L. 508/1999**, ai fini dell'**equipollenza** – congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado – **ai diplomi accademici di secondo livello**, secondo una **tabella di corrispondenza** determinata con decreto del Ministro (art. 64-*bis*, co. 10).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 107, della L. 228/2012 aveva fatto riferimento, ai fini dell'equipollenza, ai diplomi conseguiti prima della sua entrata in vigore.

Successivamente, inserendo il co. 107-*bis* nello stesso art. 1, il termine è stato via via differito.

Ciò, si è reso necessario per risolvere la situazione determinata dalla circostanza che – come evidenziato dal rappresentante del Governo il 22 gennaio 2015, nella [risposta all'interrogazione 5-03705](#), svolta nella VII Commissione della Camera – corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge di stabilità 2013.

La tabella di corrispondenza è stata adottata con [DM 331 del 10 aprile 2019](#):

- ha previsto che, nelle more dell'emanazione del regolamento relativo alle procedure, ai tempi e alle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore (art. 2, co. 7, lett. g), della L. 508/1999), l'istituzione di **corsi di studio** delle **istituzioni AFAM statali in sedi diverse dalla loro sede legale** può essere autorizzata, senza oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica dell'istituzione, con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'ANVUR. La disciplina attuativa deve essere definita con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare su proposta dell'ANVUR. Le istituzioni AFAM statali che hanno già attivato corsi in sedi decentrate, ove non già autorizzate sulla base di specifiche disposizioni normative, richiedono l'autorizzazione entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro che detta la disciplina attuativa. Decorso tale termine, i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale. Le istituzioni interessate assicurano comunque agli studenti il completamento dei corsi presso la propria sede legale, ovvero presso altra istituzione AFAM, con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti (art. 6, co. 5, DPR 212/2005) (art. 64-*bis*, co. 8).

A sua volta, il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 3-*bis*) ha previsto l'**equipollenza**, anche ai fini concorsuali, dei **diplomi di specializzazione in musicoterapia**, ottenuti al termine dei **corsi biennali sperimentali autorizzati** dall'allora MIUR, ai **diplomi accademici di secondo livello** rilasciati dalle Istituzioni AFAM.

Si è così anticipato, in via legislativa, per una specifica tipologia di diploma, quanto, in generale, deve

essere definito con decreto ministeriale.

Si ricorda, infatti, che, il [DPR 212/2005](#) (art. 5, co. 4) ha previsto che, fino all'adozione del regolamento di disciplina dei criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi delle Istituzioni AFAM, i **corsi di secondo livello**, i **corsi di specializzazione** e i **corsi di formazione alla ricerca** dovevano essere **attivati esclusivamente in via sperimentale**, con specifica autorizzazione ministeriale, su proposta delle istituzioni.

Successivamente, la L. di stabilità 2013 ([L. 228/2012](#): art. 1, co. 106) ha previsto che con decreti ministeriali dovevano essere definite le **tabelle di corrispondenza** per l'**equipollenza ai diplomi accademici di primo e di secondo livello** rilasciati dalle Istituzioni AFAM dei **titoli sperimentali** conseguiti, a completamento di percorsi attivati dalle stesse Istituzioni AFAM e validati dal MIUR, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge.

In attuazione di tale previsione, sono state definite innanzitutto le corrispondenze dei titoli conclusivi di **corsi sperimentali triennali** ai **diplomi accademici di primo livello**.

In particolare, il [DM 241/2013](#) ha stabilito l'equipollenza ai diplomi accademici di primo livello DIPL02-DESIGN dei titoli rilasciati a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso gli **Istituti superiori per le industrie artistiche**.

Il [DM 242/2013](#) ha definito, secondo le corrispondenze stabilite dalle tabelle allegate, l'equipollenza dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali attivati presso le **Accademie di belle arti** ([tabella A](#)) e presso le **Accademie di belle arti legalmente riconosciute** ([tabella B](#)). Le **tabelle A e B** del decreto sono state successivamente **integrate** prima con [DM 238/2014](#) e, successivamente, con [DM 373/2016](#).

Il [DM 243/2013](#) ha stabilito l'equipollenza dei titoli conclusivi dei corsi sperimentali attivati presso **alcuni Istituti superiori di studi musicali**, individuati in [tabella A](#), e ha demandato ad un **successivo provvedimento** la definizione delle corrispondenze dei titoli rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali di cui alla [tabella B](#). La **tabella A** del decreto è stata successivamente **integrata** con [DM 674/2013](#).

L'istituzione dei **corsi accademici di secondo livello ordinamentali** è stata disciplinata con [DM 9 gennaio 2018, n. 14](#).

In particolare, per quanto qui maggiormente interessa, il DM (artt. 6 e 7) ha disposto che, nelle more dell'emanazione del già citato regolamento di cui all'art. 2, co. 7, lett. g), della L. 508/1999, l'**accreditamento dei corsi di studio di secondo livello** – che è decorso **dall'a.a. 2018-2019** – avviene con **decreto ministeriale, su istanza delle istituzioni AFAM**. Ha stabilito, altresì, che, in via preliminare, dovevano essere **accreditati i corsi già autorizzati in via sperimentale** ai sensi del citato art. 5, co. 4, del DPR 212/2005 e che la **tabella di corrispondenza** di cui all'art. 1, co. 106, della L. 228/2012 è emanata una volta concluse tali procedure di accreditamento. Tale tabella di corrispondenza non risulta essere ancora emanata.

Inoltre, la stessa [L. 228/2012](#) (art. 1, co. 103) ha disposto le seguenti equipollenze:

Diploma accademico di II livello	Classe di laurea magistrale
<ul style="list-style-type: none"><li>Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)</li><li>Accademie di belle arti (scuola di "Progettazione artistica per l'impresa")</li></ul>	LM-12 (Design)
<ul style="list-style-type: none"><li>Conservatori di musica</li><li>Accademia nazionale di danza</li><li>Istituti musicali pareggiati</li></ul>	LM-45 (Musicologia e beni musicali)
<ul style="list-style-type: none"><li>Accademia nazionale di arte drammatica</li><li>Accademie di belle arti – scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte"</li></ul>	LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)
<ul style="list-style-type: none"><li>Accademie di belle arti (tutte le scuole ad eccezione di: "Progettazione artistica per l'impresa", "Scenografia" e "Nuove tecnologie dell'arte")</li></ul>	LM 89 (Storia dell'arte)

## Finanziamenti per le Istituzioni AFAM

Il Ministero dell'università e della ricerca contribuisce annualmente al sostegno finanziario delle Istituzioni

AFAM, attraverso contributi per il funzionamento amministrativo e didattico, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, le risorse per le supplenze e per le collaborazioni didattiche., le risorse per l'acquisto di attrezzature e investimenti in conto capitale per l'edilizia.

Le risorse sono allocate nel Programma "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" dello stato di previsione del MUR.

In particolare, quelle destinate al **funzionamento amministrativo e didattico** sono allocate sul **cap. 1673/pg 5**.

Al riguardo, negli ultimi anni vi sono stati interventi volti a incrementarle.

Da ultimo, la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 542) ha disposto l'incremento di **€ 1 mln annui dal 2021**, al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli **studenti con handicap** riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con **invalidità superiore al 66%**, e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (**DSA**). Inoltre, ha previsto l'inserimento di una figura di **tutor accademico** esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato

In precedenza, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 282) ha incrementato le medesime risorse di **€ 1,5 mln annui dal 2020**, al fine di consentire alle istituzioni AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA (non si è fatto, in tal caso, riferimento anche agli studenti con invalidità superiore al 66%).

Ancor prima, la L. di bilancio 2019 ([L. 145/2019](#): art. 1, co. 742) ha incrementato le risorse di **€ 0,5 mln annui dal 2019** per le medesime finalità previste dalla L. di bilancio 2021

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#) : art. 1, co. 518), ha incrementato le medesime risorse di **€ 8 mln annui dal 2021** al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'**esonero**, totale o parziale, dal pagamento del **contributo onnicomprensivo annuale**. Si è trattato esattamente dell'incremento previsto per il 2020 dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: 236, co. 3).

In precedenza, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 283) ha previsto un incremento di **€ 10 milioni annui dal 2020**, finalizzato a consentire il rimborso del mancato introito derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

In attuazione di quanto previsto dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020), è intervenuto il [DM 295 del 14 luglio 2020](#) .

In attuazione di quanto previsto dalla [L. 178/2020](#), è intervenuto il [DM 1016 del 4 agosto 2021](#)

I criteri di ripartizione delle risorse destinate al funzionamento delle istituzioni AFAM statali sono stati definiti, per l'anno 2015, con [D.I. 17 novembre 2015 n. 904](#), per l'anno 2016 con [DM 20 giugno 2016, n. 488](#) ; per l'anno 2017, prima con [DM 23 marzo 2017 n. 180](#) e, a seguito dell'art. 13, co. 1- bis, del [D.L. 50/2017](#) (L. 96/2017), con [DM 5 dicembre 2017, n. 953](#); per l'anno 2018, con [DM 8 agosto 2018, n. 588](#); per l'anno 2019, con [DM 28 novembre 2019, n. 1104](#); per l'anno 2020, con [DM 23 novembre 2020, n. 862](#).

Inoltre, stanziamenti specifici sono stati previsti, nella XVIII legislatura, con varie disposizioni legislative. In particolare:

- la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 549) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il "**Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca**", con stanziamenti pari a € 100 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 250 mln per il 2023, € 200 mln per (ciascuno degli) anni 2024 e 2025 ed € 150 mln per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035, al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle istituzioni AFAM (nonché delle università e degli enti di ricerca).

Le risorse sono state ripartite con [DM 646 del 31 maggio 2021](#), che, in particolare, ha assegnato alle Istituzioni AFAM **€ 120 mln**, prevedendo l'intervento di successivi decreti per definire le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse;

- la stessa **L. di bilancio 2021** (art. 1, co. 535) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 7 mln per il 2021, destinato a coprire le spese per **interventi strutturali e di messa in sicurezza** nonché di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, relativi ad **edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e ospitano Conservatori di musica**.

Criteri e modalità di erogazione delle risorse sono stati definiti con [D.I. 150 dell'11 febbraio 2021](#):

- il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021: art. 60, co. 1) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 50 mln per il 2021, finalizzato, in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, a favorire l'**attività di orientamento e tutorato** per gli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché **azioni di recupero e inclusione**, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

In attuazione, è intervenuto il [DM 752 del 30 giugno 2021](#) che, in particolare, ha destinato € 5.150.000 alle Istituzioni AFAM statali ed € 850.000 alle Istituzioni AFAM non statali;

- il [D.L. 77/2021](#) (L. 108/2021: art. 64, co. 7) ha autorizzato la spesa di € 12 mln per il 2021 da assegnare alle istituzioni AFAM a titolo di **cofinanziamento** di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la **realizzazione di nuove sedi**, ovvero finalizzati **alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico** delle medesime istituzioni.

Da ultimo, la **L. di bilancio 2021** ([L. n. 234/2021](#), art. 1, co. 535) ha novellato la disciplina vigente in materia di **rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni** dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), rinviando ad un **decreto interministeriale** (del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), la **determinazione dei predetti riconoscimenti economici** e riformando il **principio secondo il quale l'incarico di presidente delle predette istituzioni è svolto a titolo gratuito**. La disposizione precisa che i predetti rimborsi spese, compensi e indennità sono **sostenuti direttamente dalle predette istituzioni**.

### **Dotazioni organiche, reclutamento e incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM**

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 890, primo periodo) ha **differito l'applicazione** del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM (**DPR 143/2019**) (dall'a.a. 2021/2022, previsto dall'art. 3-*quater* del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) all'a.a. **2022/2023**. Non ha, tuttavia, chiarito se, a seguito dei differimenti disposti, subiscono adeguamenti anche altri riferimenti temporali contenuti all'interno del medesimo DPR.

Inoltre, nelle more, ha definito un **ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli** per il conferimento di **incarichi di docenza a tempo indeterminato**. In particolare, ha previsto che l'attribuzione degli stessi incarichi avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, [d.lgs. 297/1994](#); art. 2-*bis* [D.L. 97/2004](#)-L. 143/2004; art. 19, co. 2, [D.L. 104/2013](#)-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, [L. 205/2017](#)) e, in subordine, le "graduatorie di cui all'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1" (L. 12/2020).

Al riguardo, si ricorda, in realtà, che il [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020: art. 3-*quater*) aveva previsto l'inserimento nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 655: in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 a.a. di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni), anche dei soggetti che maturavano la richiesta esperienza triennale **entro l'a.a. 2020/2021**.

La procedura per la costituzione delle (nuove) graduatorie nazionali utili per incarichi di docenza a tempo indeterminato e a tempo determinato (c.d. "graduatorie 205 *bis*") è stata avviata con [DM 645 del 31 maggio 2021](#) ([allegato 1](#): riserve; [allegato 2](#): preferenze; [allegato B](#): elenco sedi commissioni).

Successivamente, il [D.L. 77/2021](#) (L. 108/2021: art. 64- *bis*, co. 9), interpretando autenticamente l'art. 1, co. 655, della L. 205/2017, ha previsto che possono essere inseriti nelle graduatorie nazionali ad esaurimento ivi previste coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle **istituzioni AFAM statali italiane**.

Con [avviso 13495 del 6 ottobre 2021](#) sono state pubblicate le **graduatorie definitive**.

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2021:

- ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo con una dotazione di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui dal 2022, finalizzato all'introduzione di posizioni di **accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio** nelle dotazioni organiche del personale non docente delle istituzioni AFAM statali (art. 1, co. 892).

Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, comma 308) ha innalzato da **15 a 19,5 milioni di euro annui**, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione di detto Fondo con la finalità di integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di **accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio**. Ciò al fine di adeguare la dotazione del Fondo medesimo per tener conto del fabbisogno di detto personale nelle istituzioni AFAM che abbiano concluso il **processo di statizzazione**.

- ha previsto l'**incremento, dal 1° novembre 2021**, delle **dotazioni organiche** delle istituzioni AFAM statali. A tal fine, ha autorizzato una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022. I criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione (v. *infra*), devono essere definiti con DPCM (art. 1, co. 888 e 889);
- ha disposto che, con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i **criteri** e le **quantità** numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, **da assegnare a ogni istituzione AFAM** (art. 1, co. 890, secondo periodo);
- ha previsto che gli **incarichi di docenza** attribuiti dalle istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche sono **ridotti**, a decorrere **dall'a.a. 2021/2022**, in conseguenza dell'incremento di organico (art. 1, co. 891). Inoltre, ha modificato la disciplina per il conferimento dei medesimi incarichi, circoscrivendo il **divieto di conferimento al personale di ruolo nella medesima istituzione** (art. 1, co. 894);
- ha introdotto una **disciplina transitoria** riguardante le procedure per il **passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia** in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici. In particolare, ha previsto che, fino all'applicazione del DPR 143/2019, le stesse procedure sono disciplinate con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La (eventuale) **quota residua** di tali risorse può essere destinata, con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al **reclutamento di direttori amministrativi** per le stesse istituzioni AFAM, nonché alla determinazione e all'ampliamento delle **dotazioni organiche** dell'**Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo** (Istituzione AFAM statale) e degli **Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)** (art. 1, co. 893).

In attuazione, è intervenuto il [DM 565 del 29 aprile 2021](#).

Successivamente, Il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 6, co. 1 e 2), oltre a **prorogare anch'esso** (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. **2022/2023** l'avvio dell'**applicazione** del DPR 143/2019, ha differito (dal 31 dicembre 2020) al **31 dicembre 2021** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento**.

Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. **2021/2022** la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al [D.L. 97/2004](#) (L. 143/2004: art. 2-*bis*), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.

Oltre a quanto già detto, il [D.L. 77/2021](#) (L. 108/2021) ha previsto che:

- le disposizioni del DPR 143/2019 (art. 8, co. 5) relative alla **definizione della dotazione organica** del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con **decreto** del **Ministero** (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano a decorrere **dall'a.a. 2021/2022** (art. 64-*bis*, co. 6);
- nelle more della piena attuazione del già citato DPR 143/2019, le **assunzioni a tempo indeterminato** presso le istituzioni AFAM statali sono **autorizzate** (invece che con DPR) **con DPCM**, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 64-*bis*, co. 4);
- sempre nelle more della piena attuazione del DPR 143/2019, le istituzioni AFAM possono reclutare, nei

limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di **collaboratore** e di **elevata professionalità EP/1 ed EP/2** con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 (art. 64-*bis*, co. 3);

- nelle **Accademie di belle arti accreditate quali scuole di restauro**, il reclutamento di docenti per gli **insegnamenti tecnici di restauro**, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, è subordinato al possesso dei requisiti individuati per il corpo docente dal [DM 26 maggio 2009, n. 87](#) e dall'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento (art. 64-*bis*, co. 5).

Successivamente, il [decreto-legge n. 228 del 2022](#) (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto le seguenti misure:

- ha disposto che, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i **docenti di ruolo** delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica (**AFAM**), di cui alla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), possano chiedere la **proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico** nel quale si è compiuto il **settantesimo anno di età** (art. 5, comma 3-*septies*);
- ha introdotto modifiche alla disciplina delle procedure **per il reclutamento** e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, ha prorogato (dall'a.a. 2022/2023) all'a.a. **2023/2024** l'avvio dell'**applicazione del regolamento** recante le procedure e le modalità per la programmazione e il **reclutamento** del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento**. Conseguentemente, ha esteso anche all'a.a. **2022/2023** la **possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento** di cui all'art. 2-*bis* del [D.L. 97/2004](#) (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Infine, **ha differito** (dall'anno accademico 2022/2023) all'anno accademico **2023/2024** talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento (art. 6, commi 1, 2 e 2-*bis*).

Riguardo il personale delle istituzioni AFAM, la L. di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#), art. 1, comma 309) ha peraltro autorizzato la **spesa di 8,5 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2022, **per la sua valorizzazione**.

In base al DPR 143/2019, ogni Istituzione AFAM adotta la **programmazione triennale del reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo**, a tempo indeterminato e determinato, con la possibilità di **aggiornamenti annuali**.

La programmazione triennale deve conformarsi ai seguenti criteri:

- per ogni a.a., al reclutamento a tempo indeterminato è destinata una spesa complessiva pari al **100% dei risparmi** derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, cui si aggiunge, "**per l'anno accademico 2020/2021**" un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta "nell'anno accademico 2016/2017" per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti. La spesa complessiva è calcolata parametrando al costo medio di un docente di prima fascia il costo medio delle altre qualifiche.

Si tratta, sostanzialmente, delle stesse previsioni recate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, dall'art. 1, co. 654, della già citata L. 205/2017, rispetto alle quali, tuttavia, è stato introdotto, in particolare, il meccanismo dei c.d. "**punti organico**" già in uso per le università.

Nell'ambito del budget per le assunzioni a tempo indeterminato, per ogni a.a.:

- una quota pari al **35%** è destinata alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti **graduatorie ad esaurimento per soli titoli**, secondo l'ordine:
  - graduatorie nazionali di cui all'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (GNE);
  - graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004);
  - graduatorie nazionali di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013);
  - graduatorie nazionali di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017;



una quota pari ad **almeno il 10%** è destinata alla chiamata dei docenti che risultano presenti nelle graduatorie nazionali dei **concorsi per esami e titoli** banditi ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.L. 357/1989 (L. 417/1989) (GET);

- una quota pari ad **almeno il 10% e non superiore al 20%** – come già previsto dall'art. 1, co. 654, della L. 205/2017 – è destinata al reclutamento di **docenti di prima fascia**, all'esito di procedure:
  - **per titoli**, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per esami e titoli;
  - **per esami e titoli**, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per soli titoli;
- "**per l'anno accademico 2020/2021**", una quota pari ad **almeno il 10%** è destinata al reclutamento di **personale tecnico-amministrativo** che sia in possesso di una serie di requisiti.

Inoltre, i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico-amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5, e le cattedre di un settore artistico-disciplinare possono essere convertite in cattedre di altri settori artistico-disciplinari, nel limite annuo del 30%.

Le assunzioni di docenti presenti nelle **graduatorie nazionali pregresse** non possono superare il **limite del 50%** delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni.

Alle **nuove procedure di reclutamento di docenti**, per **titoli ed esami**, distinte per settore artistico-disciplinare, possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello. Le commissioni – di cui il regolamento disciplina la composizione – dispongono, per ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui tra 50 e 60 punti devono essere riservati ai titoli, fra quelli indicati dallo stesso regolamento. I candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli, sono ammessi ad una prova didattica a carattere teorico o pratico in base al tipo di insegnamento, alla cui valutazione sono riservati tra 40 e 50 punti.

La graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso.

Il regolamento prevede, inoltre, che per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, nel limite delle vigenti dotazioni organiche, all'attribuzione di **contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici**. A tal fine, si attinge, nell'ordine, alle graduatorie: GNE; GET; di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004; di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013; di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017.

Ove le graduatorie indicate siano esaurite, gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione disciplinate, con proprio regolamento, dalle singole Istituzioni, nel rispetto di alcuni principi generali, fra i quali l'articolazione della selezione per titoli e prova didattica, ovvero, per le peculiarità dell'insegnamento, esclusivamente per titoli. Il punteggio massimo è pari a 100, di cui, nel caso di selezione per titoli e prova didattica, almeno 40 punti devono essere riservati ai titoli e altrettanti alla prova didattica.

Per il **personale tecnico-amministrativo**, i requisiti generali per la partecipazione alle procedure selettive e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994). La tipologia di procedura selettiva appare rimessa, in base al testo, alle singole Istituzioni AFAM. Infatti, si dispone che i bandi di concorso, oltre a indicare i profili professionali e i titoli di studio richiesti, nonché le principali funzioni da svolgere, indicano anche i punteggi previsti, riservando, "in caso di selezioni per titoli ed esami", almeno i due terzi del punteggio alla valutazione delle prove.

Nel caso in cui, per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, le Istituzioni possono stipulare contratti d'opera.

Per quanto concerne gli **incarichi di insegnamento**, la disciplina prevista dal DPR 143/2019 è stata superata con l'art. 1, co. 284 e 285, della **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020). In particolare, l'art. 1, co. 284, citato ha disposto che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un a.a., rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di **contratti di collaborazione continuativa**. L'art. 1, co. 285, come novellato dall'art. 1, co. 894, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), ha disposto, come già detto, che gli incarichi di insegnamento non sono conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima Istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#) : art. 1, co. 887) ha modificato ulteriormente la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni previsto dal D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 22-*bis*). In particolare, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, i **limiti massimi** sono costituiti dal **personale in servizio** presso le predette istituzioni **alla data del 24 giugno 2017** (data di entrata in vigore della L. 96/2017), anche con contratto di lavoro flessibile, ha stabilito che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione).

Al riguardo, si ricorda, infatti, che il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 33, co. 2- *ter*) aveva fissato al **31 dicembre 2021** la **conclusione del processo di statizzazione**, disponendo anche che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguardava il personale in servizio presso le istituzioni AFAM alla medesima data (e non più alla data di entrata in vigore della L. 96/2017).

**Completato tale inquadramento**, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili e nel rispetto dei criteri fissati con il DPCM che deve anche fissare criteri per la determinazione delle dotazioni organiche (v. *ante*), ovvero di analogo DPCM, **può essere inquadrato anche il personale in servizio alla data del 1° dicembre 2020**, anche con contratto di lavoro flessibile.

Per effetto di quanto previsto dalla L. di bilancio 2021, dunque, non è più previsto il termine per la conclusione del processo di statizzazione

In precedenza, il [D.L. 59/2019](#) ([L. 81/2019](#): art. 5-*bis*) aveva incrementato di **€ 4 mln** le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione delle stesse Istituzioni, per un totale, dunque, di € 32,5 mln. In particolare, tali risorse aggiuntive sono state destinate a **copertura delle situazioni debitorie** pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli **enti locali** – che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero farsi carico delle stesse situazioni debitorie - fosse stato dichiarato il **dissesto finanziario** fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018.

Ha, inoltre, disciplinato le ipotesi di eventuali situazioni debitorie di Istituzioni finanziate da enti locali per i quali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario in tale arco temporale che avessero ecceduto il limite massimo di spesa di € 4 mln, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate prima o dopo tale arco temporale. In particolare, ha previsto che le stesse dovevano essere inserite nella massa passiva del comune in dissesto, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa ([d.lgs. 267/2000](#), art. 254, co. 1 ).

Al riguardo, si ricorda che il [D.L. 50/2017](#) ( [L. 96/2017](#): art. 22- *bis*) ha disposto, a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione **delle Accademie di belle arti non statali** e di **una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali**.

Tra i principi da tener presenti, ha indicato i seguenti, già previsti dalla [L. 508/1999](#):

- possibilità di **accorpamenti e fusioni** e definizione delle **modalità di convenzionamento** con scuole, università, altri soggetti pubblici e privati;
- valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, e **definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale**;
- rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
- **programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali**, prevedendo strumenti di raccordo con università e istituti tecnici superiori (ITS);
- **verifica periodica** del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse.

Gli **enti locali** devono continuare ad assicurare l' **uso gratuito degli spazi e degli immobili** e a farsi carico delle **situazioni debitorie pregresse** alla statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi erano tenuti, **previa convenzione** da stipulare fra ciascun ente locale e l'allora MIUR.

Per l'attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti – è stata prevista l'istituzione di un apposito **fondo**, con uno stanziamento di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed **€ 20 mln annui dal 2020**.

Nelle more del processo di statizzazione, parte delle risorse previste per il 2018 – pari ad € 9 mln – sono state ripartite con [DM 20 dicembre 2017, n. 1005](#).

Successivamente, la legge di bilancio 2018 ( [L. 205/2017](#): art. 1, co. 652 e 656) ha previsto un **incremento** del fondo di € 5 mln per il 2018, di € 10 mln per il 2019, e di **€ 35 mln dal 2020**, al fine di consentire la **statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali**.

Nelle more del processo di statizzazione, cinque dodicesimi delle risorse previste per il 2018 – pari ad € 9 mln, di cui 7 per gli Istituti superiori di studi musicali e 2 per le Accademie di belle arti – sono stati ripartiti con [DM 16 maggio 2018, n. 395](#). [Qui](#) la tabella di ripartizione.

Ulteriore parte delle risorse previste per il 2018, pari, anche in questo caso, ad € 9 mln, di cui 7 per gli Istituti superiori di studi musicali e 2 per le Accademie di belle arti – sono state ripartite con [DM 647 del 15 ottobre 2018](#). [Qui](#) la tabella di ripartizione.

Infine, gli ulteriori € 4 mln sono stati ripartiti con [DM 28 dicembre 2018, n. 870](#), destinando € 3,5 mln agli Istituti superiori di studi musicali ed € 0,5 mln alle Accademie di belle arti.

Sono stati fatti salvi gli accordi di programma stipulati fra l'allora MIUR, le regioni, gli enti locali, le Istituzioni AFAM e le Accademie di belle arti non statali, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

Infatti, il 1° aprile 2017 era stato avviato un **percorso sperimentale per la statizzazione di tre Accademie storiche: Perugia, Genova e Verona**. In particolare, nella data indicata, come evidenziava il [comunicato stampa del MIUR](#), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva firmato a Perugia il primo dei tre **Accordi**, che coinvolgeva l'Accademia "P. Vannucci" di Perugia e impegnava MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione.

Come evidenziava altro [comunicato stampa](#) del MIUR, il secondo Accordo, riguardante l'Accademia Ligustica di Genova, era stato firmato il 24 aprile 2017.

Infine, l'Accordo riguardante l'Accademia Cignaroli di Verona era stato [firmato il 20 maggio 2017](#).

La disciplina dei processi di statizzazione è stata definita con [D.I. n. 121 del 22 febbraio 2019](#).

In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione doveva essere **avviato su domanda** – corredata da una serie di documenti - **delle singole Istituzioni** da presentare al MIUR entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze secondo modalità definite dalla competente Direzione generale. Le domande dovevano essere valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell'esito positivo della valutazione, la Commissione doveva proporre entro il termine di 90 giorni:

- a) gli **schemi di convenzione da sottoscrivere** da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal MIUR, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
- b) la **dotazione organica** delle Istituzioni da statizzare.

La statizzazione doveva essere disposta con decreto del Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'università e della ricerca **non oltre il 31 luglio 2020** (termine poi differito, come si è visto, al **31 dicembre 2021**, dal [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020) e non più previsto a seguito della L. di bilancio 2021) e decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del MUR, l'ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporre la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione.

**I criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione**, invece, sono stati definiti con [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019](#).

Con [nota 10637 del 27 giugno 2019](#), l'allora MIUR ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle **domande di statizzazione**, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, **dal 1° luglio al 30 settembre 2019**.

Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal citato [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019](#). In particolare, ha fatto presente che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano **inserire** nella procedura **almeno la domanda**, sottoscritta dal legale rappresentante, **entro il 15 luglio 2019**, con l'impegno a integrare e **completare** la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019.

Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal [D.L. 59/2019](#) ([L. 81/2019](#): art. 5-bis).

Successivamente, sulla base dei criteri definiti dal DM 2 aprile 2019, con [D.D. 643 dell'11 maggio 2020](#) è stato disposto l'impegno e il trasferimento a titolo di **primo acconto** dell'importo complessivo di € 15.000.000 – di cui €

13.000.000 a favore degli Istituti superiori di studi musicali non statali ed € 2.000.000 a favore delle Accademie di belle arti non statali.

Nel prosieguo, con [D.D. 1154 del 22 luglio 2020](#) è stato previsto un **secondo acconto** di € 15.000.000 di cui, anche in tal caso, € 13.000.000 a favore degli Istituti superiori di studi musicali non statali ed € 2.000.000 a favore delle Accademie di belle arti non statali.

Infine, con [D.D. 1832 dell'11 novembre 2020](#) è stato disposto il **saldo** di € di € 25.000.000, di cui € 22.000.000 a favore degli Istituti superiori di studi musicali non statali ed € 3.000.000 a favore delle Accademie di belle arti non statali.

Da ultimo, con [D.D. 1954 del 30 luglio 2021](#), considerata la mancata conclusione del processo di statizzazione, è stato disposto l'impegno e il trasferimento, a titolo di **acconto**, del 50% dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna Istituzione nell'esercizio finanziario 2020, e la conseguente liquidazione dell'importo complessivo di € 27.500.000, di cui € 24 000.00 a favore degli Istituti superiori di studi musicali non statali ed € 3.5 00.000 a favore delle Accademie di belle arti non statali.